

avv. Alessandro Conigliaro
Patrocinante in Cassazione
90144 Palermo – Passaggio Dei Poeti n. 11
Tel. e Fax 091.324528
alessandroconigliaro@yahoo.it
avv.alessandroconigliaro@pec.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

RICORSO RG 8306-2022 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA FRANCESCA LEONFORTE, (C.F. LNFFNC84D42G273R), NATA A PALERMO IL 02.04.1984 E QUI RESIDENTE IN VIA DEL GLICINE N. 28, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ALESSANDRO CONIGLIARO (CF: CNGLSN77L31G273V - FAX 091.324528 AVV.ALESSANDROCONIGLIARO@PEC.IT)

* * * * *

Con decreto presidenziale n. 2090/2022 del 3.11.2022 il Consiglio di Stato ha autorizzato la ricorrente “*ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sui Siti Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero della giustizia, della Commissione interministeriale Ripam e di Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle P.A. di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento; A tale adempimento la ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch’esso perentorio di giorni dieci dalla effettuazione della stessa*”.

SINTESI DEL RICORSO:

L’impugnazione ha ad oggetto l’annullamento della sentenza del TAR Lazio Roma, sez. IV, n. 8610/2022 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla dott.ssa Leonforte (unitamente ad altri ricorrenti) per omessa notifica ad un effettivo controinteressato.

Con il ricorso proposto in primo grado, era stato chiesto l’annullamento delle varie graduatorie distrettuali (nonché degli atti ad esse presupposti e consequenziali) relative al concorso pubblico, per titoli ed esami avente ad oggetto: “*il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*” nella parte in cui non erano stati riconosciuti ai ricorrenti i n. 2 punti previsti dall’art. 6, comma 2, lett b) del Bando di concorso per il possesso della laurea magistrale

Con sentenza parziale n. 3523 del 28.3.2022, il TAR :

- dichiarava estinto il giudizio in relazione ad alcuni ricorrenti rinunciatari;
- accoglieva la misura cautelare onerando l’Amministrazione di attribuire ai ricorrenti il punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea magistrale, quale titolo ulteriore rispetto a quello di accesso al concorso ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del Bando.

avv. Alessandro Conigliaro

Patrocinante in Cassazione

90144 Palermo – Passaggio Dei Poeti n. 11

Tel. e Fax 091.324528

alessandroconigliaro@yahoo.it

avv.alessandroconigliaro@pec.it

- concedeva la rimessione in termini per la notifica ai controinteressati (riconoscendo una eccessiva difficoltà nella individuazione degli stessi a causa dell'omessa indicazione dei dati anagrafici nelle graduatorie e non avendo l'Amministrazione risposto alla specifica richiesta inoltrata dai ricorrenti)
- autorizzava la notifica per pubblici proclami.

La sentenza *de qua* veniva notificata alle Amministrazioni e all'Avvocatura generale dello Stato ma ciò nonostante ad essa non veniva data esecuzione, procedendo la PA alla prosecuzione delle operazioni concorsuali (ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria prima su base distrettuale poi su base nazionale per la copertura di quei distretti di Corte di Appello rimasti incapienti).

Per tale ragione, venivano proposti motivi aggiunti al ricorso, impugnando gli ulteriori atti di gestione della procedura concorsuale.

All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, il TAR adottava la sentenza in forma semplificata n. 8610/2022 con la quale, mutando orientamento rispetto alla propria precedente decisione, riteneva che non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini per la notifica ai controinteressati, rilevando peraltro che il candidato al quale era stato originariamente notificato il ricorso non rivestiva la qualifica di controinteressato. Per tale ragione, dichiarava il ricorso inammissibile.

Avverso la suddetta sentenza si è dunque proposto appello, deducendo i seguenti motivi:

- violazione del c.d. giudicato interno, in quanto la questione circa la rimessione in termini per la notifica ai controinteressati era già stata decisa con la sentenza non definitiva n. 3523 del 28.3.2022 passata in giudicato, in quanto avverso di essa non era stata proposta impugnazione né comunicata alcuna riserva;
- violazione dell'art. 41, comma 2, cpa, in quanto la candidata alla quale era stato notificato il ricorso, sebbene facente parte di una graduatoria distrettuale differente rispetto a quella dei ricorrenti, doveva considerarsi effettiva controinteressata in considerazione dell'unicità della prova concorsuale e della circostanza che oggetto di impugnazione era stata altresì la clausola di cui all'art. 6 del bando;
- eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposti, considerato che i ricorrenti non erano nelle condizioni di conoscere la residenza dei controinteressati in quanto le graduatorie non riportavano il loro comune di nascita, con conseguente impossibilità di accertare la loro residenza; inoltre, veniva rilevata l'erroneità della sentenza nella parte in cui affermava che la richiesta rivolta all'Amministrazione di conoscere i dati anagrafici dei controinteressati era stata inoltrata dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso, laddove per converso risultava *per tabulas* che detta richiesta era stata trasmessa molto prima.

Per il resto, veniva riproposti i motivi di ricorso dedotti in primo grado, osservando che l'Amministrazione non aveva correttamente applicato l'art. 6 del bando di concorso nella parte in cui

non aveva riconosciuto i n. 2 punti per il possesso della laurea magistrale; infatti, la disposizione de qua era chiara nel prevedere il riconoscimento di tale punteggio aggiuntivo per il possesso del “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”; , in via subordinata, veniva rilevato che tale clausola doveva ritenersi illegittima laddove fosse intesa nel senso di riconoscere il punteggio aggiuntivo soltanto nell’ipotesi (in realtà pressoché irrealizzabile) in cui la laurea magistrale costituisse “*proseguimento delle laurea triennale*”.

Pertanto, alla ricorrente andava riconosciuto il punteggio complessivo di 29,125 in luogo di quello di 27,125 indicato nella graduatoria

SOGGETTI CONTROINTERESSATI

Sono controinteressati i soggetti dichiarati vincitori e idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, volto al “*reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*” per ciò che concerne la graduatoria del distretto della Corte di Appello di Palermo e che hanno riportato un punteggio compreso tra 29,125 e 27,125.

DECRETO CON CUI È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Il Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 2090/2022 del 3.11.2022, ha autorizzato gli appellanti ad *avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sui Siti Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero della giustizia, della Commissione interministeriale Ripam e di Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle P.A. di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento*

STATO DEL PROCEDIMENTO

L’udienza di merito per la trattazione del ricorso è stata fissata il giorno 2 febbraio 2023.

Si allegano:

Copia integrale dell’atto di appello

Copia del Decreto del Consiglio di Stato n. 2090/2022 del 3.11.2022

Palermo, 17.11.2022

avv. Alessandro Conigliaro